



DELIBERA N. 68/24/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CANALE ITALIA S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “CANALE ITALIA EXTRA - LCN 19 ABRUZZO”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 13, CO. 3, DEL DECRETO DEL MINISTRO P.T. 9 DICEMBRE 1993, N. 581, NONCHÈ DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 3, CO. 4 E ALL’ART. 5-TER, CO. 3 DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. ABRUZZO N. 02/2024 – PROC. N. 6/24/FB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;



VISTO il decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581 recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTO il Decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385: “*Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex*”;

VISTO il Decreto del Ministro delle Comunicazioni 2 marzo 2006, n. 145: “*Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale n. 45 del 24 agosto 2001, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Abruzzo;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Abruzzo l’esercizio delle funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva*”



locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità" ed inoltre che "l'attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura (...);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Abruzzo, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, dopo aver sottoposto a monitoraggio la settimana di programmazione compresa tra l'11 e il 17 settembre 2023 del fornitore del servizio media audiovisivo "Canale Italia Extra", autorizzato a trasmettere in Abruzzo con LCN 19, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto Contestazione n. 2/2024 del 23 gennaio 2024, ha contestato alla società Canale Italia S.r.l., titolare di detto servizio, quanto segue:

- la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 13, co. 3, del D.M. del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni n. 581/1993 e nell'art. 3, co. 4 della Delibera AGCOM n. 538/01/CSP, per aver diffuso in data 12 settembre 2023, dalle 21:58:51 alle 21:59:59, durante la trasmissione del programma "Cantando Ballando", una comunicazione commerciale audiovisiva consistente nella telepromozione del pacchetto vacanze "Vultur Calabria. Il Cormorano Resort", ad opera della conduttrice del programma musicale in corso, senza cambio scenico e in assenza della prevista scritta in sovrimpressione "messaggio promozionale" per l'intera durata della comunicazione commerciale audiovisiva;

- la presunta violazione delle disposizioni contenute negli artt. 43, co. 1, lett. a) e 44, co. 1, del D.Lgs. n. 208/2021, in combinato disposto con l'art. 3, co. 1 e 2 e con l'art. 5 bis, co. 3 e 4 della Delibera AGCOM n. 538/01/CSP, per aver trasmesso, nelle giornate del 13 settembre 2023 dalle 23:25:04 alle 23:28:04, del 14 settembre 2023 dalle 23:25:14 alle 23:27:29, del 15 settembre 2023 dalle 22:14:13 alle 22:16:03 e del 15 settembre 2023 dalle 22:34:39 alle 22:36:54, durante il programma "Cantando Ballando", lo spot di televendita dei cofanetti contenenti i CD dei gruppi musicali "I Girasoli" e "Le Mondine", in assenza dei requisiti di pronta riconoscibilità della comunicazione commerciale audiovisiva e dei necessari accorgimenti previsti dalle suddette norme per la trasmissione di televendite;

- la presunta violazione delle disposizioni contenute negli artt. 43, co. 1, lett. a) e 44, co. 1, del D.Lgs. n. 208/2021, in combinato disposto con l'art. 3, co. 1 e 2 della Delibera AGCOM n. 538/01/CSP, nonché delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, co. 6 della Delibera AGCOM n. 538/01/CSP, per aver trasmesso nella giornata del 15 settembre 2023 dalle 20:04:28 alle 20:06:22 e dalle 23:29:18 alle 23:30:26 e nella giornata del 16 settembre 2023 dalle 20:09:58 alle 20:11:34 e dalle 23:40:37 alle



23:42:35, uno *spot* denominato “*Maga Lilly*” relativo a servizi di astrologia, cartomanzia e lotto che, oltre a non essere chiaramente riconoscibile quale comunicazione commerciale in quanto privo dei previsti segnali ottici/acustici all’inizio e alla fine della trasmissione nonché della scritta “*pubblicità*” per l’intera durata dello stesso, è stato trasmesso nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00;

- la presunta violazione delle disposizioni contenute dell’art. 5-ter, co. 2, 3 e 4 della Delibera AGCOM n. 538/01/CSP, nonché delle disposizioni di cui agli artt. 43, co. 1, lett. a) e 44, co. 1 del D. Lgs. n. 208/2021 in combinato disposto con l’ art. 3, co. 1 e 2 della Delibera AGCOM n. 538/01/CSP per aver trasmesso in data 17 settembre 2023, dalle 20:31:19 alle 21:31:15 la televendita “*Arakabi’s sensitiva*” in fascia oraria protetta e in violazione dei divieti di cui all’art. 5-ter, co. 2 della Delibera AGCOM n. 538/01/CSP, nonché per aver trasmesso la comunicazione commerciale “*Talismani Kamali*” senza gli accorgimenti previsti per la trasmissione di pubblicità e per aver usato un linguaggio idoneo a trarre in inganno il pubblico, facendo leva sullo sfruttamento della superstizione, della credulità e della paura delle categorie di persone più vulnerabili.

La società Canale Italia S.r.l., cui il citato atto di contestazione n. 2/2024 del 23 gennaio 2024 è stato notificato in data 24 gennaio 2024, non ha chiesto di accedere agli atti del procedimento né ha inviato memorie giustificative in merito ai fatti contestati.

Il CO.RE.COM. Abruzzo, con deliberazione n. 13 del 10 aprile 2024, ha ritenuto di confermare quanto emerso nella fase istruttoria proponendo la prosecuzione del procedimento con l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Valutazioni dell’Autorità

- In data 12 settembre 2023 dalle ore 21:58:51 alle ore 21:59:59, nel corso del programma “*Cantando Ballando*”, la conduttrice e cantante dell’Orchestra Mazzucato, in un unico flusso comunicativo con il resto della trasmissione ed all’interno del medesimo contesto scenico, coinvolge il pubblico con la proposta di un’iniziativa commerciale dichiaratamente organizzata dalla stessa, consistente in un soggiorno nella struttura “*Valtur Calabria Il Cormorano Resort*” accompagnata dalla descrizione ampia ed enfatica dei servizi inclusi nel pacchetto vacanza e dall’invito ad effettuare la prenotazione della stessa. Nel corso del programma appare, dapprima alle spalle della conduttrice e successivamente a tutto schermo, l’immagine di un opuscolo pubblicitario che reca l’intestazione “*Orchestra Francesca Mazzucato*”, nonché lo slogan “*Vieni con noi in Calabria!!!*” con l’indicazione esplicita della struttura ricettiva, del periodo e delle condizioni economiche praticate per il soggiorno.

L’assenza nel filmato oggetto di contestazione delle prescritte diciture idonee a rendere riconoscibile e distinguibile il messaggio pubblicitario dal resto della programmazione implica preliminarmente una valutazione in ordine all’accertamento della natura di comunicazione commerciale audiovisiva e, in specie, di telepromozione, dell’emesso televisivo. In proposito va osservato che ai sensi dell’articolo 3, co. 1, lett. vv), del TUSMA e dell’articolo 1, co. 1, lett. f), della delibera AGCOM n. 538/01/CSP, la telepromozione si presenta come una delle innumerevoli e multiformi tecniche di promozione commerciale finalizzate a diffondere un’iniziativa o ad incrementare la



notorietà di una determinata impresa mediante la presentazione dei suoi prodotti o servizi, marchi o segni distintivi in genere. Nel caso di specie, pur in assenza dell'acquisizione della prova storica da parte del CO.RE.COM. Abruzzo del rapporto di committenza, dalla documentazione versata in atti e dalla visione della registrazione della trasmissione oggetto di contestazione, si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che la stessa, in quanto diretta a favorire la conoscenza dell'iniziativa proposta dall'Orchestra Mazzucato in collaborazione con la struttura ricettiva "Valtur Calabria Il Cormorano Resort" e a promuovere l'acquisto del pacchetto vacanza offerto dagli stessi, sia da qualificarsi come telepromozione. In particolare, tali elementi presuntivi si rinvengono sia nell'emesso televisivo che, proposto nel contesto di una trasmissione di intrattenimento musicale è caratterizzato da inquadrature indugianti in modo insistito sull'opuscolo divulgativo di una iniziativa di carattere turistico, sia nel ricorso da parte della conduttrice del programma ad un linguaggio caratterizzato da toni particolarmente elogiativi riferiti all'eccellenza dei servizi offerti ed ai ripetuti inviti all'acquisto del pacchetto vacanza rivolti ai telespettatori. Non vanno peraltro trascurate le modalità di presentazione del soggiorno offerto, che non assumendo particolari profili di interesse musicale, attesa la scarsa attinenza con gli argomenti trattati nella trasmissione in cui sono inseriti, assumono l'esplicito intento di promuovere l'iniziativa sostenuta dalla conduttrice in collaborazione con la struttura ricettiva "Il Cormorano Resort". La natura di telepromozione della comunicazione commerciale in esame trova conferma nella presentazione in toni enfatici dei servizi offerti, che non può certamente considerarsi, alla luce del contesto in cui è inserita, meramente casuale o occasionale, bensì appare frutto di una scelta condivisa tra gli organizzatori dell'iniziativa, che beneficiano dell'esposizione mediatica, e il fornitore del servizio di media audiovisivo "Canale Italia Extra".

Per i motivi esposti, si conferma accertata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 13, co. 3, del D.M. del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni n. 581/1993 per il quale le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta "messaggio promozionale" per tutta la loro durata, nonché la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, co. 4 dell'allegato A) alla delibera AGCOM n. 538/01/CSP che vieta la presentazione di telepromozioni da parte del conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso.

- In data 13 settembre 2023, dalle 20:29:06 alle 20:31:25, all'interno di un blocco pubblicitario autonomo mandato in onda nel corso del programma "Cantando Ballando", dopo una sequenza a schermo intero recante l'esibizione del gruppo musicale "I girasoli", il video appare diviso in due parti presentando nella parte destra la prosecuzione dell'esibizione in atto mentre nella parte sinistra la proposta di vendita di un cofanetto di dischi contenente i brani interpretati dallo stesso gruppo musicale con l'indicazione del prezzo e delle modalità di acquisto. Per l'intera durata della comunicazione commerciale compare in sovrimpressione un banner recante la scritta "pubblicità" con l'esplicita indicazione delle condizioni di vendita e del numero telefonico gratuito (prefisso 800) cui rivolgersi per l'acquisto.

In data 13 settembre 2023 dalle 23:25:04 alle 23:28:04, in data 14 settembre 2023 dalle 23:25:14 alle 23:27:29 ed in data 15 settembre 2023 dalle 22:14:13 alle 22:16:03 e dalle



22:34:39 alle 22:36:54, all'interno di un blocco pubblicitario autonomo, risulta trasmessa la replica della comunicazione commerciale audiovisiva relativa alla vendita del cofanetto di dischi del gruppo musicale "I girasoli", ma la scritta "pubblicità" appare coperta dal logo "Casa Italia 53".

In data 14 settembre 2023 dalle 20:20:17 alle 20:22:21, nel corso del programma "Cantando Ballando" si rileva la presenza di una comunicazione commerciale audiovisiva del tutto analoga a quella appena descritta, relativa alla vendita di un cofanetto di dischi contenente brani musicali interpretati dal gruppo "Le Mondine", posizionata all'interno di un blocco pubblicitario autonomo preannunciato dai conduttori del programma in corso e contraddistinta dalla presenza della scritta "pubblicità" nel banner che appare in sovrimpressione per l'intera durata del messaggio. Diversamente da quanto rilevato dal CO.RE.COM. Abruzzo, le comunicazioni commerciali in esame non possono qualificarsi occulte in quanto risultano chiaramente riconoscibili come tali e distinguibili dal resto del programma e pertanto la condotta posta in essere dall'emittente non è ascrivibile all'ipotesi contestata di violazione delle disposizioni contenute negli artt. 43, co. 1, lett. a) e 44, co. 1, del D.Lgs. n. 208/2021, in combinato disposto con l'art. 3, co. 1 della Delibera AGCOM n. 538/01/CSP. Nel caso di specie, infatti, l'inserimento all'interno di un blocco pubblicitario autonomo preannunciato dai conduttori della trasmissione, la tecnica dello *split screen* ed il banner che appare in sovrimpressione con l'esplicita indicazione delle condizioni di vendita e del numero telefonico gratuito cui rivolgersi per l'acquisto appaiono idonei, a prescindere dalla comparsa della scritta "pubblicità", a rendere manifesta la natura promozionale della trasmissione, tenuto anche conto della circostanza che l'esibizione dei gruppi musicali, trasferita sulla parte destra del teleschermo, prosegue a volume fortemente ridotto proprio al fine di attrarre l'attenzione del telespettatore sulla promozione del cofanetto di dischi proposto in vendita sulla parte sinistra. In altre parole, nella trasmissione oggetto di contestazione l'uso dello schermo diviso, unitamente al banner che appare in sovrimpressione, costituiscono il mezzo ottico di evidente percezione attraverso il quale l'emittente ha reso riconoscibile la comunicazione commerciale distinguendola dal resto del programma.

Sotto altro profilo si osserva che le comunicazioni commerciali audiovisive oggetto di contestazione, in quanto caratterizzate dall'offerta al pubblico di un cofanetto di dischi a fronte del pagamento di un corrispettivo in danaro, presentano tutti gli elementi atti a individuare una "offerta al pubblico" attraverso il mezzo radiotelevisivo e pertanto a qualificare le trasmissioni come "televendite" consistente, per la definizione fornita dall'articolo 3, lett. tt) del D.Lgs. n. 208/2021, nell' "offerta diretta trasmessa al pubblico allo scopo di fornire beni dietro pagamento". Al riguardo si osserva, diversamente da quanto rilevato dal CO.RE.COM. Abruzzo, che nelle televendite in esame gli oggetti proposti in vendita sono descritti in maniera chiara e precisa senza determinare ambiguità ed altresì l'offerta risulta completa riguardo ai suoi principali elementi con particolare riferimento al nominativo dei gruppi musicali che pongono in vendita il cofanetto di dischi, al prezzo e alle modalità di fornitura. Non risulta, peraltro, dimostrato agli atti che l'emittente abbia omissso di accertare prima della messa in onda delle televendite che il titolare dell'attività di vendita fosse in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio della vendita al dettaglio. Per i motivi esposti la condotta posta in essere dall'emittente non è ascrivibile all'ipotesi contestata di violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-bis, co. 3 e 4 della Delibera AGCOM n. 538/01/CSP.



Va infine osservato che la televendita in esame, presentandosi come un messaggio pubblicitario a contenuto predeterminato, recante una proposta di vendita immediata e diretta contenuta in un arco temporale molto ridotto (circa due minuti), si identifica come uno *spot di televendita* ed è pertanto assimilabile a qualunque altro spot pubblicitario, soggiacendo alla relativa disciplina (Cfr. TAR Lazio - Sezione Terza Ter - sentenza n. 08540 del 1 luglio 2014). Nel caso di specie, poiché lo spot del gruppo musicale “*I girasoli*” è inserito all’interno di un blocco pubblicitario autonomo nel corso del quale appare più volte la scritta “*pubblicità*”, la condotta posta in essere dall’emittente non è ascrivibile all’ipotesi contestata di violazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, co. 1 della Delibera AGCOM n. 538/01/CSP.

- In data 15 settembre 2023 dalle ore 20:04:28 alle ore 20:06:22 e dalle ore 23:29:18 alle ore 23:30:26, nonché in data 16 settembre 2023 dalle ore 20:09:58 alle ore 20:11:34 e dalle ore 23:40:37 alle ore 23:42:35, si riscontra la diffusione da parte del servizio media audiovisivo “*Canale Italia Extra*” di una comunicazione commerciale audiovisiva inerente ai servizi offerti dalla cartomante, astrologa e veggente Lilly, nel corso del quale, attraverso alcune scritte che appaiono in sovrapposizione accompagnate da musica di sottofondo, si invitano i potenziali utenti a comporre i numeri di rete mobile che appaiono sul teleschermo per ricevere informazioni, accedere ad una consulenza telefonica, ovvero concordare un appuntamento in studio privato o anche a domicilio. Nel corso della comunicazione commerciale appare più volte la scritta “*messaggio promozionale*” idonea a rendere la pubblicità chiaramente riconoscibile come tale e a distinguerla dal resto della programmazione. Nel caso di specie non si è in presenza di una “*propaganda di servizi interattivi audiotex*” poiché in base alla definizione fornita dal Regolamento approvato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni con Decreto del 13 luglio 1995, n. 385, quest’ultima consiste nella promozione di servizi a pagamento fruibili direttamente ed esclusivamente attraverso l’uso di numerazioni telefoniche non geografiche a tariffazione specifica (“*servizi a sovrapprezzo*” secondo la successiva definizione fornita dal Decreto del Ministro delle Comunicazioni 2 marzo 2006, n. 145), mentre nelle comunicazioni commerciali oggetto di contestazione, viene promosso il ricorso alle prestazioni professionali della veggente Lilly avvalendosi unicamente delle numerazioni di rete mobile (prefisso 340 e 351) che appaiono sul teleschermo. In conclusione, non trattandosi di “*propaganda*” bensì di comunicazioni commerciali audiovisive che si limitano a pubblicizzare la fornitura di servizi di astrologia e cartomanzia ai telespettatori con l’inserimento delle prescritte diciture idonee a rendere la pubblicità chiaramente riconoscibile come tale, la condotta posta in essere dall’emittente non è ascrivibile all’ipotesi contestata di violazione delle disposizioni contenute negli artt. 43, co. 1, lett. a) e 44, co. 1, del D.Lgs. n. 208/2021, in combinato disposto con l’art. 3, co. 1 e 2 della Delibera AGCOM n. 538/01/CSP, nè di violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter, co. 6 della Delibera AGCOM n. 538/01/CSP.

- Nella programmazione del servizio media audiovisivo “*Canale Italia Extra*” si riscontra in data 17 settembre 2023, dalle ore 20:31:19 alle ore 21:31:15, la trasmissione di un programma promozionale inerente a servizi di astrologia, cartomanzia, veggente,



previsioni del gioco del lotto, nel corso del quale la conduttrice Arabaki's fornisce consulenze telefoniche in diretta televisiva, mentre i telespettatori vengono invitati a ricorrere a consulti in privato previo appuntamento o prenotazione da effettuare tramite i numeri telefonici di rete fissa e mobile che appaiono in sovrapposizione (0432478847 - 3470850383) accompagnati dagli estremi di un conto Postepay per le operazioni di pagamento. All'inizio e alla fine della trasmissione, nonché nel corso della stessa, lo spettatore viene informato tramite una scritta sul teleschermo che il programma consiste in una televendita. Alle ore 20:31, preceduta da un avviso con il quale si segnala che i servizi audiotex possono essere disattivati dal titolare del contratto telefonico, appare per pochi istanti una schermata in cui si invita a contattare Arabaki's tramite una numerazione telefonica per servizi a sovrapprezzo (899656597) *“per ottenere una risposta immediata e rapida”*. Nello stesso contesto comunicativo dei servizi forniti dalla veggente viene infine presentato il talismano *“kamali”* come un amuleto capace di attirare e trattenere energie positive, fortuna e successo e di tenere a distanza le energie negative, mentre ne vengono illustrate le modalità di utilizzo con l'invito a chiamare il numero telefonico di rete mobile di Arabaki's che continua ad apparire sullo schermo in sovrapposizione senza soluzione di continuità (3470850383).

Diversamente da quanto rilevato dal CO.RE.COM. Abruzzo si riscontrano, all'inizio, alla fine e nel corso della trasmissione in esame, le prescritte diciture idonee a rendere la comunicazione commerciale chiaramente riconoscibile come tale e distinguibile dal resto della programmazione e pertanto la condotta posta in essere dall'emittente non è ascrivibile all'ipotesi contestata di violazione delle disposizioni contenute negli artt. 43, co. 1, lett. a) e 44, co. 1, del D.Lgs. n. 208/2021, in combinato disposto con l'art. 3, co. 1 e 2 della Delibera AGCOM n. 538/01/CSP. Sotto altro profilo risulta evidente come la trasmissione in esame, pur raccomandando il ricorso a pratiche divinatorie per indagare o prevedere eventi futuri e presentando un oggetto cui viene attribuito un valore propiziatorio e protettivo, per il linguaggio utilizzato e i contenuti veicolati non appare idonea a trarre in inganno il pubblico, facendo leva sullo sfruttamento della superstizione, della credulità e della paura delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili e pertanto non risultano violate le disposizioni di cui all'articolo 5-ter, co. 2 e 4 della Delibera AGCOM n. 538/01/CSP. Viceversa, si conferma accertata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, co. 3 della Delibera AGCOM n. 538/01/CSP per la trasmissione da parte di *“Canale Italia Extra”* di una televendita relativa a beni e servizi di astrologia e cartomanzia recante in sovrapposizione una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (899656597) nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di non poter confermare quanto rilevato dal CO.RE.COM. Abruzzo nell'atto di contestazione n. 2/2024 del 23 gennaio 2024 in merito alla presunta violazione, da parte del servizio di media audiovisivo *“Canale Italia Extra”*, delle disposizioni contenute negli artt. 43, co. 1, lett. a) e 44, co. 1, del D.Lgs. n. 208/2021, nonché nell'art. 3, co. 1 e 2, nell'art. 5-bis co. 3 e 4 e nell'art. 5-ter, co. 1, 2, 4 e 6 della Delibera AGCOM n. 538/01/CSP;



RITENUTO altresì di poter accogliere la proposta del suddetto Comitato limitatamente all'accertata violazione da parte del citato servizio di media audiovisivo delle disposizioni contenute nell'art. 13, co. 3, del D.M. del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni n. 581/1993 e nell'art. 3, co. 4 dell'allegato A) alla delibera AGCOM n. 538/01/CSP per aver trasmesso in data 12 settembre 2023 una telepromozione presentata dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso in assenza della prevista scritta in sovrapposizione "*messaggio promozionale*", nonché per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, co. 3 dell'allegato A) alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP per la trasmissione in data 17 settembre 2023 di una televendita relativa a beni e servizi di astrologia e cartomanzia recante in sovrapposizione una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Canale Italia S.r.l. deve ritenersi di lieve gravità, in considerazione della rilevazione, nel corso di due sole giornate di programmazione nella settimana sottoposta a monitoraggio, di episodi occasionali e di breve durata di violazione delle disposizioni normative in materia di comunicazioni commerciali audiovisive.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In



particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2022, da cui, pur risultando il bilancio in perdita di esercizio, si evidenziano ricavi pari a euro 11.552.278,00 (voce A1 del conto economico);

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, co. 3, del D.M. del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni n. 581/1993, all'articolo 3, co. 4 e all'articolo 5-ter, co. 3 dell'allegato A) alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), moltiplicato per due secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nei giorni 12 e 17 settembre 2023 risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Canale Italia S.r.l. - codice fiscale 00607860277 - con sede legale in Rubano (PD) Via Pacinotti n. 18, autorizzata in Abruzzo alla fornitura del servizio di media audiovisivo “*Canale Italia Extra*” sul canale LCN 19, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 13, co. 3, del D.M. del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni n. 581/1993, nell'articolo 3, co. 4 e nell'articolo 5-ter, co. 3 dell'allegato A) alla Delibera AGCOM n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/21.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 68/24/CSP*” ovvero, in alternativa,



indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.68/24/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte, pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba